

STATUTO DELLA FONDAZIONE

**“The Actors Shop - Ente del Terzo Settore”**

**Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata**

**Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “*Codice del Terzo Settore*”, d’ora innanzi “**CTS**”) è costituita la fondazione denominata “**The Actors Shop - Ente del Terzo Settore**” o, in forma abbreviata, “The Actors Shop - ETS” (d’ora innanzi, la “**Fondazione**”).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “**Statuto**”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “**Normativa Applicabile**”).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2) Sede**

2.1. La Fondazione ha sede in Conegliano (TV), in Via Beato Ongaro n. 39.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

**Articolo 3) Scopo**

3.1. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria oppure di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure anche di produzione o scambio di beni o servizi.

3.2. La Fondazione si ispira alla finalità della conoscenza, divulgazione, ricerca e sostegno delle attività della cinematografia, fotografia, delle arti figurative (quali, ad esempio, il disegno, la pittura, la grafica e simili) e delle arti performative (quali, ad esempio, il teatro, la danza, la musica e simili) nonché della letteratura e scrittura.

In particolare:

a) la conoscenza, lo sviluppo e l’insegnamento delle arti figurative, performative e della tecnica cinematografica ed audiovisiva.

b) La promozione e sostegno delle attività di ricerca, sperimentazione e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi, e delle arti e mestieri di cui sopra nonché in quelli ad esse connessi.

c) Il sostegno e supporto ai settori cinematografico, audiovisivo e delle arti e mestieri di cui sopra nonché ai lavoratori di questi settori, anche attraverso forme erogative (quali l’assegnazione di borse di studio e la cessione di beni o la prestazione di servizi a prezzi agevolati o gratuitamente).

d) La produzione, anche in collaborazione con terze parti, di lavori cinematografici ed audiovisivi, di opere teatrali, letterarie ed editoriali nonché di mostre nell’ambito delle arti e mestieri di cui sopra.

e) L’organizzazione di manifestazioni, eventi o altre iniziative che rientrino nei settori di arti e mestieri di cui sopra.

La Fondazione potrà anche promuovere attivamente l’integrazione ed inclusione sociale delle persone handicappate, attraverso l’esercizio delle arti e mestieri di cui sopra.

3.3. La Fondazione è altresì impegnata e si prefigge lo scopo di aiutare nello sviluppo del potenziale individuale delle persone, sia nella sfera di vita personale che di quella professionale, attraverso il potenziamento delle performance individuali.

A tal fine, la Fondazione ha lo scopo di sviluppare, perfezionare, applicare e divulgare tecniche e percorsi di allenamento della mente e del corpo per affrontare nei modi migliori i fenomeni e le situazioni di stress ed interrelazione personale e, quindi, aiutare le persone ad incrementare il proprio potenziale.

A tal fine, si potranno utilizzare anche le arti e mestieri di cui al precedente paragrafo 3.2 nonché esperienze nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

3.4. Le finalità di cui sopra possono essere perseguite anche mediante la collaborazione con o il supporto da/ad enti pubblici (quali, ad esempio, Università, Enti Locali, scuole e Istituzioni Pubbliche) e privati (quali, società, individui singoli ed associazioni) che abbiano finalità o organizzino progetti, attività o eventi compatibili con quelli della Fondazione.

Per i suoi scopi la Fondazione potrà, conformemente alle normative vigenti, anche operare con metodi commerciali oppure istituire enti di tipo commerciale o non commerciale, quali anche scuole o istituti di formazione aventi finalità educative e di formazione professionale.

#### **Articolo 4) Oggetto**

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- Lettera “i)”: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

- Lettera “d)”: Educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

- Lettera “a)”: Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

#### **Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti**

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Per l'assicurazione obbligatoria riferita ai volontari, si applica la normativa vigente.

#### **Articolo 6) Durata**

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

### **Titolo II – Patrimonio ed entrate**

#### **Articolo 7) Patrimonio iniziale**

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore

è di Euro 30.000,00 (trentamila/00).

### **Articolo 8) Entrate**

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

### **Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

i. il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

ii. nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

In ogni caso, si applica la Normativa, ove incompatibile con quanto sopra disciplinato.

### **Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti**

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi rapporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazio-

ne, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da questi sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Articolo 11) Incremento del patrimonio**

11.1 Il patrimonio della fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che si è ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

#### **Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio**

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila Sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

#### **Articolo 13) Divieto di distribuzione**

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

#### **Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare**

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seg. c.c..

### **Titolo III - Sistema di governance**

#### **Articolo 15) Organi**

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli “**Organi**”):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il “**Presidente**”);

- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il “**Segretario**”);
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo;
- g) il Comitato Esecutivo, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **Sezione I - Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo**

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, il Presidente e disporre la revoca;
- b) nominare, anche scegliendolo tra i suoi membri, il Segretario e disporre la revoca;
- c) nominare, anche scegliendolo tra i suoi membri, il Tesoriere e disporre la revoca;
- d) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- e) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- f) nominare, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- i) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- j) approvare il bilancio di esercizio;
- k) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

#### **Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo**

17.1. Il Consiglio Direttivo può essere composto in forma monocratica oppure, se collegiale, è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito è compreso il Presidente e possono essere compresi il Segretario ed il Tesoriere. Al Fondatore spetta un posto di diritto nel Consiglio Direttivo.

17.2. I Consiglieri sono nominati come segue, secondo la gerarchia indicata:

- i. dal Fondatore, il Sig. Francesco Pagot, nato a Conegliano (TV) l'11 lu-

glio 1963, finché in vita e legalmente capace;

i i . alla morte del Fondatore o in caso di sua incapacità legalmente riconosciuta, dal suo coniuge e dai suoi discendenti diretti di primo grado, che agiranno collegialmente;

i i i . alla morte di questi o in caso di incapacità legale di tutti, dai loro discendenti diretti di primo grado e via di seguito con i discendenti dei discendenti all'infinito.

Nel caso in cui non vi siano più discendenti diretto ovvero tutti questi dichiarino di non avere interesse o la volontà di nominare i Consiglieri, la nomina sarà fatta dall'ente "The Guild of British Camera Technicians", registrato alla Companies House del Regno Unito al numero 01386041, attualmente avente sede al Panavision Building, Metropolitan Centre, Bristol Road, Greenford Middlesex, UB6 8GD.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Articolo 18) Compensi per l'Incarico**

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo può conseguire un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile, purché non superiore a quanto sarebbe effettivamente proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quello medio previsto per analoga carica in enti che operano in analoghi settori e condizioni. Può essere dato luogo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 19) Durata del Consiglio Direttivo**

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. Fatto salvo quanto al punto precedente, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

#### **Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo**

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun Consigliere e membro dell'Organo di Controllo; l'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di

urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di due Consiglieri, con la totalità dei voti favorevoli.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione - intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) - occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione nonché la modifica del presente Statuto sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica o della totalità nel caso di un numero di Consiglieri in carica non superiore a tre. Per la modifica dello Statuto è comunque richiesto il benestare del Fondatore, legalmente capace, salvo le ipotesi in cui si tratti di mero adeguamento statutario per cui la Legge preveda un quorum agevolativo.

21.6. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione, ove il Consiglio sia composto da più di due membri.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussio-

ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;  
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri**

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS e della Normativa Applicabile.

#### **Articolo 23) Comitato Esecutivo**

23.1. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

23.2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da altri Consiglieri.

23.3. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo.

### **Sezione II - Presidente, Segretario, Tesoriere**

#### **Articolo 24) Presidente**

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo nei modi di Legge.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

#### **Articolo 25) Segretario**

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 26) Tesoriere**

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

### **Sezione III - Organo di Controllo e Revisore Legale**

#### **Articolo 27) Composizione dell'Organo di Controllo**

27.1. L'Organo di Controllo può essere, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, monocratico ovvero collegiale. In quest'ultimo caso, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente.

27.2. L'Organo di Controllo monocratico ovvero almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo collegiale non tenuti alla revisione legale, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

27.3. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **Articolo 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

#### **Articolo 29) Durata in carica dell'Organo di Controllo**

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

29.3. Nei casi di decadenza, termine o rinuncia del/i membro/i dell'Organo di Controllo, a qualsiasi causa dovuti, il Presidente del Consiglio Direttivo

deve convocare immediatamente una riunione per il ripristino dell'Organo di Controllo.

### **Articolo 30) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo**

30.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3. L'Organo di Controllo collegiale è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6. L'Organo di Controllo collegiale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo di Controllo.

30.7. L'adunanza dell'Organo di Controllo è presieduta dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

30.8. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo collegiale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

30.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza.

30.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.11. L'adunanza dell'Organo di Controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente

te l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 31) Compenso dell'Organo di Controllo**

31.1. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo può conseguire un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile, purché non superiore a quanto sarebbe effettivamente proporzionato all'attività svolta ed alle responsabilità assunte. Può essere dato luogo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 32) Esercizio della funzione di revisione legale**

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **Articolo 33) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS e dalla Normativa Applicabile.

### **Titolo IV - Bilanci, libri e scritture**

#### **Articolo 34) Esercizi**

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 35) Bilancio di esercizio**

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **Articolo 36) Bilancio sociale**

36.1. Per ogni esercizio è predisposto, ove ricorressero i presupposti, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **Articolo 37) Scritture Contabili**

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 38) Libri della Fondazione**

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Re-

gistro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

#### **Titolo V - Estinzione e scioglimento**

##### **Articolo 39) Devoluzione del patrimonio**

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

#### **Titolo VI - Arbitrato**

##### **Articolo 40) Clausola compromissoria**

40.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano e si svolgerà presso la stessa ovvero, in caso di diverso accordo, nel luogo convenuto tra il Collegio Arbitrale e le parti in controversia.

40.3. Ove applicabile, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri.

40.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

#### **Titolo VII - Rinvio**

41. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione le norme previste nel CTS e, in subordine, quelle del Codice Civile e delle normative vigenti in materia.

F.to Francesco Pagot

" Claudio Roberti

" Ermanno Feltrin teste

" Francesca Maria De Cassan teste

" Maurizio Bianconi

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor BIANCONI MAURIZIO, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' diciassette maggio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal Notaio Maurizio Bianconi